

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

REGIONE PUGLIA

**ISTITUTO TUMORI "GIOVANNI PAOLO II"
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO
VIA SAMUEL HAHNEMANN, 10 - 70126 BARI
PARTITA IVA 00727270720**

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
MEZZI DI CONTRASTO**

GIG N.0205248002

INDICE

TITOLO I

OGGETTO DEL CONTRATTO E CONDIZIONI DI AGGIUDICAZIONE

ART.1	OGGETTO DEL CONTRATTO	pag. 3
ART.2	DISCIPLINA NORMATIVA DELL'APPALTO	pag. 3
ART.3	DECORRENZA E DURATA DELL'APPALTO	pag. 4
ART.4	PREZZO E VALIDITA' DELLE CONDIZIONI DI AGGIUDICAZIONE	pag. 4
ART.5	ADEGUAMENTO A PREZZI CONSIP / A.R.E.S. PUGLIA	pag. 5

TITOLO II

MODALITA' DI FORNITURA

Art.6	REQUISITI DI LEGGE	pag. 5
Art.7	REQUISITI TECNICI	pag. 6
Art.8	CONFEZIONAMENTO	pag. 6
Art.9	TRASPORTO E CONSEGNA	pag. 7
Art.10	CONTROLLI SULLE FORNITURE	pag. 9
Art.11	DIFETTI ED IMPERFEZIONI	pag. 9
Art.12	SOSTITUZIONE DEL MATERIALE	pag. 9
Art.13	INDISPONIBILITA' TEMPORANEA DEI PRODOTTI	pag.10
Art.14	SOSTITUZIONE, AFFIANCAMENTO E/O AMPLIAMENTO GAMMA PRODOTTI	pag.10

TITOLO III

REGOLE CONTRATTUALI - NORME FINALI

ART.15	GARANZIA DEFINITIVA	pag. 11
ART.16	PENALITA' CONTRATTUALI	pag. 11
ART.17	RECESSO UNILATERALE DEL CONTRATTO	pag. 12
ART.18	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	pag. 12
ART.19	CONTRATTO E SPESE	pag. 13
ART.20	VARIAZIONI SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO	pag. 13
ART.21	CESSIONI DI CREDITO DERIVANTI DAL CONTRATTO	pag. 14
ART.22	SUBAPPALTO	pag. 14
ART.23	RESPONSABILITA' CIVILE	pag. 15
ART.24	CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	pag. 15
ART.25	FATTURAZIONE	pag. 15
ART.26	MODALITA' DI PAGAMENTO	pag. 15
ART.27	NORMA DI SALVAGUARDIA	pag. 16
ART.28	TRATTAMENTO DATI PERSONALI AI SENSI DEL D. LGS.N.196/2003	pag. 16
ART.29	NORME DI RINVIO	pag. 17
ART.30	INFORMAZIONI	pag. 17
ART.31	DOCUMENTI ALLEGATI	pag. 17

TITOLO I

OGGETTO DEL CONTRATTO E CONDIZIONI DI AGGIUDICAZIONE

ART.1 OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente capitolato speciale d'oneri (di seguito denominato C.S.A.) disciplina il contratto di fornitura, a carattere periodico e continuativo, dei mezzi di contrasto occorrenti all'IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II", già Ospedale Oncologico, di Bari (di seguito denominato Istituto).

Il valore totale stimato triennale dell'appalto è di Euro 457.200,00 (IVA esclusa).

La tipologia dei prodotti e i quantitativi, riportati nell'elenco allegato "n.1" al presente C.S.A. (denominato: ELENCO MEZZI DI CONTRASTO - SCHEDA "FABBISOGNO"), si riferiscono al fabbisogno annuale e sono da considerarsi puramente indicativi. L'attività ed i consumi ad essa correlati non costituiscono un impegno o una promessa dell'Istituto, essendo l'attività clinica subordinata a fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla sua particolare natura, nonché ad eventuali manovre atte al contenimento della spesa sanitaria disposte dallo Stato o dalla Regione Puglia.

Nel caso in cui si rendesse necessario, in corso di esecuzione del contratto, un aumento o una diminuzione della fornitura, l'aggiudicatario è obbligato ad effettuarla, alle stesse condizioni di contratto, fino alla concorrenza di un quinto (20%) in aumento e di un quinto (20%) in diminuzione rispetto all'importo di aggiudicazione.

ART.2 - DISCIPLINA NORMATIVA DELL'APPALTO

La presente procedura aperta per l'affidamento della fornitura di mezzi di contrasto è stata indetta, ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.163 e successive modificazioni e integrazioni, dall'I.R.C.C.S. Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" di Bari con deliberazione del Direttore Generale n.297 del 03/09/2008. Il relativo Bando di gara è stato inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee in data _____, ed è stato pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.____ del _____ e sui seguenti quotidiani:_____.

La partecipazione alla gara e lo svolgimento della stessa sono regolamentati dalle norme di cui al predetto Decreto Legislativo nonché da tutte le norme applicabili in materia di pubblici appalti. Le modalità di esecuzione delle forniture, nel rispetto della vigente normativa, sono quelle indicate nel presente Capitolato Speciale.

La gara si ispira al principio secondo il quale è interesse dell'Istituto ricevere il maggior numero di offerte ed evitare che errori formali possano pregiudicare le partecipazioni di un concorrente la cui offerta potrebbe essere sostanzialmente valida. Pertanto i provvedimenti di esclusione, oltre i casi in cui essa è specificamente prevista, saranno adottati in conseguenza di comportamenti lesivi della "par condicio" tra i concorrenti, degli interessi pubblici, o che rendano oggettivamente impossibile la valutazione dell'offerta. L'Istituto si riserva di richiedere per iscritto ai concorrenti le precisazioni che riterrà

necessarie in merito agli elementi costitutivi delle offerte, sia tecniche che economiche, al fine di pervenire ad una corretta comparazione. In ogni caso le richieste di chiarimento saranno limitate ad ottenere la migliore illustrazione dei dati inoltrati dal concorrente e mai a consentire l'integrazione, la sostituzione o comunque la modifica di quelli già presentati.

ART.3 - DECORRENZA E DURATA DELL'APPALTO

La durata della fornitura è di trentasei mesi dalla data di stipula dei relativi contratti di somministrazione.

E' escluso ogni tacito rinnovo del contratto.

E' possibile estendere il termine di scadenza del contratto alle medesime condizioni pattuite:

- fino alla concorrenza dell'importo di aggiudicazione, qualora nell'arco di durata del contratto l'ammontare delle forniture ordinate risulti inferiore all'importo di aggiudicazione;
- nella misura strettamente necessaria, qualora al termine di scadenza del contratto non sia possibile stipulare nuovi contratti di fornitura.

Art.4 PREZZO E VALIDITA' DELLE CONDIZIONI DI AGGIUDICAZIONE

Per i prodotti il cui prezzo è sottoposto al regime di sorveglianza di cui all'art.8, comma 12, L. 24 DICEMBRE 1993, n.537, il prezzo di gara è determinato secondo le modalità di cui all'art.5 del disciplinare di gara e potrà variare nel corso di validità contrattuale solo a seguito di provvedimenti C.I.P.E.

Le ditte aggiudicatrici dovranno dare comunicazione di tali variazioni ogniqualvolta esse si verificano. Tali comunicazioni dovranno essere accompagnate da dichiarazione del legale rappresentante della ditta che le variazioni sono intervenute a seguito di provvedimento C.I.P.E. e dovranno riportare:

- nuovo costo unitario di vendita al pubblico a seguito di provvedimento C.I.P.E.;
- sconto percentuale praticato in offerta al momento della gara;
- nuovo prezzo unitario al netto dello sconto.

Per i prodotti il cui prezzo non è sottoposto al regime di sorveglianza di cui all'art.8, comma 12, L. 24 DICEMBRE 1993, n.537, il prezzo determinato in sede di gara si intende fisso ed invariabile per tutta la durata della fornitura.

Pertanto, gli sconti di aggiudicazione dei vari mezzi di contrasto rimarranno fissi ed invariabili per tutto il periodo di vigenza contrattuale. Non sono consentiti sconti o abbuoni mediante consegna di merce.

I prezzi determinati dallo sconto offerto si intendono comprensivi di imballo, trasporto, scarico a terra e consegna nei locali del Magazzino di Farmacia o altri eventuali indirizzi nell'ambito dell'Istituto che saranno comunicati alle ditte al momento della richiesta del prodotto, e di ogni altra spesa accessoria IVA esclusa.

L'Istituto si riserva il diritto, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del fornitore, di modificare le quantità o annullare la fornitura di mezzi di contrasto assegnati in caso di variazioni degli attuali indirizzi terapeutici, sulla cui base sono stati determinati i relativi

fabbisogni, ovvero nel caso di nuovi assetti organizzativi nella gestione degli approvvigionamenti dei mezzi di contrasto.

I quantitativi richiesti sono infatti puramente indicativi e non configurano determinazione dell'entità della somministrazione; di fatto tale entità sarà determinata dall'effettivo fabbisogno, in quanto il reale consumo di mezzi di contrasto è subordinato a fattori variabili e circostanze legate alla natura particolare del bene e alle esigenze del Servizio Sanitario Pubblico.

Il fornitore dovrà pertanto somministrare le quantità che in effetti saranno richieste dall'Istituto senza sollevare eccezioni al riguardo ed alle condizioni economiche previste.

Art.5 -Adeguamento a Prezzi CONSIP / A.RE.S. Puglia

La ditta aggiudicataria, formulando l'offerta economica, si impegna ad adeguare le quotazioni offerte a quelle di eventuale maggiore favore per l'Istituto rivenienti da procedure centralizzate di gara che, nel corso della vigenza del contratto, dovessero essere espletate dalla CONSIP e/o dall'A.Re.S. Regione Puglia.

TITOLO II

MODALITA' DI FORNITURA

ART.6 - REQUISITI DI LEGGE

I mezzi di contrasto oggetto della presente fornitura dovranno essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio.

In particolare, i prodotti offerti dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia, ivi inclusa la Farmacopea Ufficiale, ultima edizione e relativi aggiornamenti, dal D. Lgs. 29/05/1991 n.178 ed ogni altra disposizione vigente in materia o che entrerà in vigore nel periodo di validità del contratto.

I mezzi di contrasto iniettabili dovranno essere dotati, in ugual numero, di dispositivi medici sterili per la somministrazione (prolunghe, set di trasferimento e deflussore per cistografia) forniti a titolo gratuito, che dovranno essere conformi a quanto stabilito dalla direttiva 93/42 CEE e dal D. Lgs. 46/97 e successivi aggiornamenti.

La ditta aggiudicataria dovrà fornire per tutta la durata della fornitura, i prodotti della stessa casa farmaceutica produttrice indicata nelle schede tecniche.

ART.7 - REQUISITI TECNICI

I prodotti offerti dovranno corrispondere a quanto richiesto nell' ELENCO MEZZI DI CONTRASTO - SCHEDA "FABBISOGNO" (ALLEGATO N.1 al presente C.S.A. a farne parte integrante e sostanziale) in termini di principio attivo, caratteristiche, concentrazioni, dosaggio e forma farmaceutica.

Art.8 - CONFEZIONAMENTO

I prodotti devono essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione, anche durante le fasi di trasporto, in conformità a quanto previsto dalle linee direttrici in materia di buona pratica di distribuzione dei medicinali per uso umano, approvate con Decreto del Ministero della Sanità del 06/07/1999.

Il confezionamento e l'etichettatura dei mezzi di contrasto devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla F.U. ultima edizione e dalla vigente normativa. Dette diciture devono figurare sia sui recipienti o confezionamenti primari, sia sull'imballaggio esterno, come previsto dal Decreto Legislativo n.540/92 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare dovranno essere ben visibili:

- la descrizione del prodotto
- il numero di codice del prodotto
- i dati relativi al numero di lotto
- la data di preparazione e scadenza
- il nome o ragione sociale e indirizzo del produttore o fornitore.

Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione dei mezzi di contrasto devono essere chiaramente leggibili, come pure la data di preparazione e di scadenza anche sull'imballaggio esterno.

Le confezioni singole dei mezzi di contrasto devono essere quelle regolarmente autorizzate dal Ministero della Salute. Il codice a barre dell'A.I.C. sulla confezione non dovrà essere coperto. Le confezioni dovranno essere quelle regolarmente in commercio, con fustella annullata; eventuali diversificazioni per la destinazione ospedaliera dovranno essere specificate in offerta. Eventuali eccezionali variazioni qualitative nel corso della fornitura dovranno essere preventivamente segnalate per iscritto e potranno dar luogo a consegna solo previo parere favorevole della competente Unità Operativa di Farmacia. La firma apposta al momento della ricezione della merce non potrà esonerare la ditta fornitrice dal rispondere di eventuali contestazioni che potranno insorgere all'atto dell'immissione del prodotto per il consumo. Tale condizione sarà comunque posta in essere ove si ravvisi che i prodotti forniti, in parte o in tutto, non sono conformi alle vigenti normative sanitarie italiane ed alle Norme di Buona Fabbricazione.

Art.9 - TRASPORTO E CONSEGNA

Modalità di consegna: Le consegne saranno ripartite secondo quanto indicato negli ordinativi emessi dal competente ufficio dell'Istituto e dovranno essere effettuate presso il magazzino farmaceutico con le modalità indicate negli ordinativi stessi.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla consegna della fornitura, per merce franco magazzino, in confezioni sigillate, con imballo gratuito, a proprio rischio e spese di qualunque natura nelle quantità e qualità descritte nei relativi ordinativi.

Al momento della consegna, i prodotti dovranno avere una validità pari almeno ai 2/3 della validità complessiva del prodotto. In caso contrario il prodotto dovrà essere sostituito subito oppure alla sua scadenza previo accordo con l'Unità Operativa di Farmacia dell'Istituto.

Il fornitore ha l'obbligo in caso di eventuali variazioni relative alla composizione farmaceutica, riferita ai soli eccipienti, di comunicare le

stesse all'Unità Operativa di Farmacia dell'Istituto, tramite fax, con debito preavviso e prima della consegna di quanto ordinato.

La consegna dovrà essere effettuata con mezzi di trasporto adeguati nel rispetto del Decreto del Ministero della Sanità del 6/7/1999, avente per oggetto: "Approvazione delle linee direttrici in materia di buona pratica di distribuzione dei medicinali per uso umano".

Tempi di consegna: La merce dovrà essere consegnata a seguito dell'emissione di regolare ordine, nella quantità e qualità descritte nell'ordine stesso, frazionamento ove richiesto, entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine, se non diversamente specificato, anche se trasmesso per via telematica (fax).

In caso di urgenza, i prodotti dovranno essere consegnati entro 24/48 ore dalla data di ricevimento dell'ordine.

In merito alla consegna, la Ditta è tenuta alla scrupolosa osservanza dei termini suddetti, nonché delle norme generali e speciali che regolano il commercio del materiale in oggetto.

Qualora ciò non sia possibile, il fornitore provvederà a darne tempestiva comunicazione all'Unità Operativa di Farmacia. E ove l'Ente lo consenta, a concordare la consegna di almeno un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata, sufficiente a coprire il fabbisogno dell'Istituto fino alla consegna del saldo.

Rimane fermo comunque per l'Ente il diritto di acquisire presso altre ditte i prodotti occorrenti a danno del fornitore inadempiente.

Resterà a carico dell'Azienda inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante all'Ente a causa dell'inadempienza.

In caso di ritardo nelle consegne che comporti almeno due contestazioni formali, l'Istituto si riserva la facoltà di risolvere il contratto "ipso facto et jure", con il conseguente incameramento del deposito cauzionale definitivo.

Trasporto: il trasporto dovrà essere effettuato in condizioni controllate tali da rispettare le specifiche di conservazione dei prodotti. Per i mezzi di trasporto che necessitano di particolari temperature di conservazione, la spedizione e la consegna dovranno avvenire nell'osservanza delle cautele imposte per legge, ovvero mediante corrieri specializzati.

La merce dovrà essere accompagnata da apposito documento di trasporto in duplice copia. I documenti di trasporto (in caso di fatturazione differita), ai sensi della legislazione vigente, devono necessariamente indicare:

- luogo di consegna della merce
- data e numero di ordine
- numero del lotto di produzione e la data di scadenza dei singoli prodotti.

In mancanza di tali dati, qualora la merce venisse respinta, non saranno accettati reclami dall'Azienda fornitrice. Una copia del documento di trasporto sarà restituita firmata per ricevuta al corriere. Per lo scarico e il ritiro della merce, il fornitore non potrà avvalersi del personale dell'Istituto. Ogni operazione dovrà essere eseguita dal fornitore, ovvero dal corriere cui sarà demandata la consegna.

Saranno rifiutate quelle consegne, i cui prodotti non risultino corrispondenti, come tipo, a quelli previsti o che presentino deterioramenti per negligenza e insufficienti imballaggi o in conseguenza del trasporto. Il fornitore, per le consegne dichiarate non accettabili, dovrà provvedere alla loro sostituzione, urgentemente e in tempi brevi, e ciò prima che il materiale venga manomesso o sottoposto a esami di

controllo, senza percepire alcun compenso, con riserva del committente circa i casi di più grave sanzione; in pendenza o in mancanza del ritiro, detta quantità rimarrà a rischio e a disposizione del fornitore, senza alcuna responsabilità da parte del committente medesimo per gli ulteriori degradamenti o deprezzamenti che il materiale potrebbe subire.

Art.10 - CONTROLLI SULLE FORNITURE

La firma all'atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza del numero dei colli inviati.

La quantità è esclusivamente quella accertata presso i locali dell'Unità Operativa di Farmacia entro 8 (otto) giorni dalla consegna, e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore, che provvederà ad integrarla nel caso di non rispondenza.

Il controllo qualitativo della fornitura viene effettuato dall'Unità Operativa di Farmacia.

In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti contrattuali, si potrà procedere in uno dei seguenti modi.

- a) restituire la merce al fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e che dovrà impegnarsi a sostituirla entro i termini indicati dalla Unità Operativa di Farmacia. Ove ciò non avvenga si procederà come da presente C.S.A.;
- b) restituire la merce al fornitore senza chiederne la sostituzione e procedere all'acquisto in danno salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo, in ogni caso, il risarcimento di ulteriori danni;
- c) restituire la merce senza richiederne la sostituzione, considerare risolto il contratto e incamerare il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale, salvo ulteriore e più completa tutela dei propri interessi nelle sedi competenti.

Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera l'Azienda fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto.

Art.11 - DIFETTI E IMPERFEZIONI

Il regolare utilizzo dei prodotti e la dichiarazione della presa in consegna non esonerano la Ditta per eventuali difetti e imperfezioni che non siano emerse al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell'impiego.

Nel caso in cui si manifestino frequenti vizi e imperfezioni durante e/o successivamente all'impiego, il fornitore ha l'obbligo, a richiesta dell'Amministrazione, di sottoporre a verifica, a proprie spese, i rimanenti pezzi della fornitura e sostituire quelli difettosi.

Art.12 - SOSTITUZIONE DEL MATERIALE

Nel caso in cui il fornitore non provveda all'immediata sostituzione del materiale rifiutato al momento della consegna e/o che risulti difettoso durante l'utilizzo o l'impiego, l'Istituto potrà acquistare direttamente dal libero mercato eguali quantità e qualità di merce, addebitando

l'eventuale differenza di prezzo alla ditta inadempiente, oltre alla refusione di ogni altra spesa e danno.

Allorché il materiale sia stato rifiutato per almeno tre volte, l'Ente committente avrà diritto di procedere alla risoluzione del contratto con ogni addebito al rifornitore dei maggiori oneri conseguenti ad una nuova procedura di aggiudicazione.

ART.13 - INDISPONIBILITA' TEMPORANEA DI PRODOTTI

In caso di indisponibilità temporanea di prodotti per causa di forza maggiore, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare all'Istituto la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti stessi prima di ricevere eventuali ordinativi e in ogni caso all'atto della ricezione degli stessi.

In particolare il fornitore dovrà comunicare tempestivamente per iscritto all'Istituto la mancata disponibilità di uno o più prodotti, indicando, per ogni prodotto:

- la denominazione;
- il periodo di indisponibilità, ove noto o prevedibile;
- la causa dell'indisponibilità.

In caso di mancata tempestiva comunicazione, verranno applicate le penalità previste dal presente C.S.A..

L'Istituto, a sua scelta e discrezione, provvederà comunque all'acquisto del principio attivo presso altro fornitore, addebitando la differenza di prezzo alla ditta aggiudicataria.

ART.14 - SOSTITUZIONE, AFFIANCAMENTO E/O AMPLIAMENTO GAMMA PRODOTTI

Qualora nel corso della fornitura intervenissero provvedimenti di sospensione, revoca o modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti oggetto della presente gara, la Ditta Aggiudicataria sarà tenuta al ritiro immediato di quanto presente presso l'Istituto, provvedendo nel minor tempo possibile alla sostituzione con eventuale prodotto di uguale formulazione e dosaggio per il quale vi sia valido decreto autorizzativo o ad emettere nota di credito per l'importo relativo a quanto ritirato.

Qualora nel corso della fornitura intervenissero variazioni relative alla titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la ditta aggiudicataria dovrà darne immediata comunicazione.

La ditta aggiudicataria potrà proporre, qualora ponga in commercio nuovi prodotti di materiale analogo a quello fornito che presenti migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità, la sostituzione, l'affiancamento e/o la sostituzione dei prodotti aggiudicati alle stesse condizioni di aggiudicazione o a condizioni economiche più vantaggiose.

TITOLO III

REGOLE CONTRATTUALI - NORME FINALI

ART.15 GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall'affidamento della fornitura, nonché per l'eventuale risarcimento dei danni e per il rimborso delle spese che l'Istituto dovesse subire o sostenere per fatti addebitabili o addebitati all'aggiudicatario, quali derivanti da inadempimenti totali e/o parziali della fornitura, l'aggiudicatario dovrà costituire, a propria cura e spese e con le modalità di cui all'art.113 del D. L.vo n.163/2006, una garanzia fideiussoria di importo pari al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa. L'importo di tale garanzia potrà essere ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità rilasciata da soggetti accreditati ex artt.75 e 40 comma 7 del D. L.vo n.163/2006; in tal caso alla garanzia dovrà essere allegata copia di tale certificazione.

La predetta garanzia dovrà inoltre prevedere espressamente:

- la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia espressa all'eccezione di cui all'art.1957 comma 2 del codice civile;
- l'operatività della garanzia stessa entro quindici giorni a semplice richiesta di questo Istituto.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria.

Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti le garanzie.

ART.16 PENALITA' CONTRATTUALI

Fermo restando quanto previsto dal successivo art.18 in ordine alla risoluzione del contratto, l'Istituto si riserva, a propria discrezione e senza formalità, di applicare le penalità in caso di ritardo nella consegna e/o sostituzione di tutta o di parte della fornitura ordinata; per ogni giorno naturale, consecutivo e continuo di ritardo, verrà applicata una penale pari al 5% dell'ammontare della fornitura consegnata/sostituita in ritardo.

Rimane fermo comunque per l'Istituto il diritto di acquistare presso altre ditte i prodotti occorrenti, a danno del fornitore, qualora la merce non venga consegnata/sostituita nei termini prescritti.

Restano a carico dell'impresa inadempiente sia la differenza per l'eventuale prezzo maggiore rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante all'Istituto a causa dell'inadempienza; l'impresa inadempiente non può sollevare contestazioni in merito alla qualità e al prezzo dei prodotti così acquistati.

Potrà inoltre essere applicata una penale di € 1.000,00 per ogni violazione e/o inadempimento degli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato speciale.

In caso di inadempimento l'Istituto potrà rivalersi senza alcuna formalità e in qualsiasi momento sulla garanzia definitiva ovvero sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

ART.17 RECESSO UNILATERALE DEL CONTRATTO

L'Istituto potrà recedere dal contratto senza che ciò comporti oneri per lo stesso, ai sensi dell'art.1671 del codice civile.

ART.18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Istituto, in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante lettera raccomandata A.R., un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere.

Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art.1454 c.c. - diffida ad adempiere).

L'Istituto, inoltre, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art.1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto:

a) per motivi di interesse pubblico debitamente motivati nel relativo atto deliberativo;

b) nei casi di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;

c) nei casi di sospensione dell'attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione;

d) in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all'Azienda subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva;

e) in caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;

f) nei casi di cessione del contratto o subappalto non autorizzati dall'Istituto.

L'Istituto potrà, inoltre, risolvere il contratto, ai sensi dell'art.1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara.

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge a favore dell'Istituto il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno dell'impresa inadempiente. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Istituto rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

Le somme necessarie sono prelevate dalla garanzia definitiva mediante l'incameramento della medesima da parte dell'Istituto e, ove, questo non fosse sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

ART.19 CONTRATTO E SPESE

L'aggiudicazione della fornitura dovrà intendersi immediatamente vincolante per la ditta aggiudicataria, mentre per l'Istituto sarà

efficace dopo l'aggiudicazione definitiva e la verifica dei requisiti e si perfezionerà con la sottoscrizione dei relativi contratti. Tutte le spese conseguenti e inerenti il contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, come pure tutte le imposte, ad eccezione dell'I.V.A., saranno a carico dell'aggiudicatario.

ART.20 VARIAZIONI SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO

A pena di nullità è vietato cedere, a qualunque titolo, il contratto senza il previo consenso espresso da parte dell'Istituto, da rilasciarsi previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo alla ditta subentrante, ai sensi dell'art.116 del D. L.vo n.163/2006. La verifica sarà effettuata entro 60 giorni dalla comunicazione, decorsi i quali l'approvazione si dà per avvenuta.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente, l'Istituto si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art.1456 c.c.) e di incamerare la garanzia definitiva, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art.1382 c.c.).

Nel caso di decesso del titolare tutte le obbligazioni da lui assunte si riterranno passate in via solidale ai suoi eredi e successori, fatta facoltà all'amministrazione appaltante di risolvere senz'altro il contratto se lo ritenesse opportuno.

ART.21 CESSIONI DI CREDITO DERIVANTI DAL CONTRATTO

Le cessioni di credito possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa (legge 21.02.1991 n.52). Le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione dell'Istituto, e sono efficaci ed opponibili qualora non siano state rifiutate con comunicazione notificata al cedente ed al cessionario entro 15 giorni dalla notifica della cessione.

ART.22 SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- 1) che il concorrente all'atto dell'offerta abbia indicato le forniture o le parti di forniture che intende subappaltare;
- 2) deposito di copia autenticata del contratto di subappalto presso l'Istituto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative forniture, corredate dalla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art.2359 c.c. con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti in caso di Raggruppamento Temporaneo, Società o Consorzio;
- 3) che al momento del deposito del contratto di subappalto l'affidatario trasmetta la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del

subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art.38 del D. LGS.n.163/2006;

- 4) che non sussista nei confronti dell'affidatario del subappalto alcuno dei divieti previsti dall'art.10 della Legge 31.05.1965 n.575 e successive modifiche.

L'Istituto provvederà al rilascio dell'autorizzazione entro 30 giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.

E' fatto obbligo agli affidatari di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.

Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento all'art.118 del D. LGS.n.163/2006.

ART.23 RESPONSABILITA' CIVILE

La ditta aggiudicataria sarà direttamente responsabile dell'inosservanza delle clausole contrattuali anche se questa dovesse derivare dall'attività di personale dipendente da altre imprese a diverso titolo coinvolto.

Sarà inoltre direttamente responsabile di ogni danno che possa derivare all'Istituto ed a terzi nell'espletamento della fornitura anche in relazione all'operato ed alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte.

La ditta aggiudicataria dovrà avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti in particolare in materia previdenziale, fiscale, di igiene e in materia di sicurezza del lavoro.

L'Istituto è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale di cui si avvarrà la ditta nell'esecuzione del contratto.

ART.24 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione e l'Aggiudicatario, inerenti sia la presente procedura di gara che l'interpretazione o esecuzione del contratto stipulato tra l'Istituto e la ditta aggiudicataria, dovranno essere preventivamente sottoposte ad una composizione bonaria delle parti. In caso di esito negativo sarà competente esclusivamente il Foro di Bari.

ART.25 FATTURAZIONE

Agli ordinativi d'acquisto dovranno corrispondere specifiche e separate fatturazioni che il fornitore presenterà con esplicito riferimento al documento di trasporto della merce e all'ordine emesso.

Ad ogni fattura dovrà essere allegata copia del documento di trasporto debitamente firmata e sottoscritta da un addetto dell'U.O. ricevente.

L'Istituto non darà corso, in alcun modo, alla liquidazione dei corrispettivi per consegne che non siano state preventivamente ordinate o programmate direttamente dall'Ufficio preposto.

ART.26 MODALITA' DI PAGAMENTO

I pagamenti saranno effettuati entro 90 giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura o documento equivalente.

La data di arrivo delle fatture è accertata dal timbro protocollo apposto dal competente Ufficio Protocollo dell'Istituto.

L'Istituto si riserva la facoltà di contrattare con la Ditta Aggiudicataria, in caso di mancato rispetto, per comprovata indisponibilità finanziaria, del termine di pagamento di cui al primo comma, il saggio degli interessi ai sensi dell'art.5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n.231.

E' fatto divieto per la Ditta Aggiudicataria, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell'Istituto, di interrompere le prestazioni previste dal presente C.S.A. La Ditta rinuncia a far valere, nel caso innanzi previsto, qualsiasi eccezione di inadempimento ex art.1460 c.c.. L'arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali comporterà per la Ditta la diretta responsabilità di eventuali danni causati all'attività istituzionale dell'Istituto, dipendenti da tale interruzione.

Tale divieto è dovuto alla necessità di evitare soluzioni di continuità nell'attività dell'Istituto, nonché di tutelare gli interessi pubblici dei quali l'Ente è portatore.

L'Istituto potrà sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art.1460 c.c.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

ART.27 NORMA DI SALVAGUARDIA

L'Istituto si riserva in ogni caso la facoltà, a proprio insindacabile giudizio ed qualsiasi momento, di sospendere, revocare, modificare oppure riaprire i termini della presente gara con provvedimento motivato, senza che le ditte offerenti possano vantare diritti o pretese di sorta.

ART.28 TRATTAMENTO DATI PERSONALI AI SENSI DEL D. LGS.N.196/2003

Ai sensi del D. L.vo n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si dichiara che i dati trasmessi a questo Istituto saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale sono stati richiesti e autorizzati.

Il fornitore si impegna a garantire il rispetto delle disposizioni di cui al D. LGS. 196/2003 e successive modifiche e di tutti i provvedimenti attuativi o interpretativi emanati dal Garante in materia di tutela del diritto alla riservatezza dei dati personali e/o sensibili trattati nello svolgimento della prestazione a lui dovuta. Il fornitore è pertanto responsabile per tutti i danni derivati a terzi dalla violazione delle

suddette disposizioni verificatesi in dipendenza del trattamento dei dati personali e/o sensibili connesso all'esecuzione della prestazione.

Art.29 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale si richiamano le norme vigenti in materia di contratti pubblici di forniture, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

ART.30 INFORMAZIONI

Le ditte partecipanti potranno rivolgersi:

- Per informazioni di carattere amministrativo inerenti la procedura e la documentazione di gara al dr. Raffaele Quarato e alla dr.ssa Grazia Santospirito al numero di telefono e fax 080-5555131 e al seguente indirizzo di posta elettronica: provveditorato@oncologico.bari.it ;
- Per informazioni di carattere tecnico-farmaceutico al dr. Giangiuseppe Console e alla dr.ssa Patrizia Nardulli ai numeri di telefono 080/5555687-692 e fax 080-5555690 e al seguente indirizzo di posta elettronica: direzfarm@oncologico.bari.it

Si invitano inoltre le ditte interessate a visionare periodicamente il sito internet aziendale www.oncologico.bari.it - sezione "Documenti amministrativi - Gare e Concorsi" per tutte le comunicazioni inerenti il presente appalto.

ART.31 DOCUMENTI ALLEGATI

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente capitolato speciale d'oneri:

Allegato n.1 ELENCO MEZZI DI CONTRASTO (SCHEDA "FABBISOGNO")
Allegato n.2 SCHEMA DI CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
